

STATUTO DI "LA STABILE ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione Culturale denominata LA STABILE ENTE DEL TERZO SETTORE o detta brevemente anche LA STABILE ETS con sede legale in Orta di Atella alla Via Gandhi Mahatma n. 56. L'associazione potrà avere sedi su tutto il territorio italiano, nuove aperture e/o variazioni di indirizzo dovranno essere autorizzate dal Presidente senza obbligo di modifica allo statuto. L'associazione avrà durata illimitata.

ART. 2 SCOPO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Essa è un centro permanente e democratico di vita associativa e si basa sulla collaborazione a carattere volontaria dei suoi associati la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne, con gli associati, con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione persegue esclusivamente finalità artistiche, civiche, solidaristiche di utilità sociale, di crescita culturale e dei valori della persona nonché tutte le altre attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico e/o sociale quali i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), i), j), k), l), r), t), v), z) e nello specifico promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, attività culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, sportive, di animazione e di ogni altra espressione artistica nonché spettacoli e concerti per la diffusione e la valorizzazione dell'arte e della cultura. È specifico interesse dell'Associazione promuovere e realizzare iniziative ed attività rivolte alla conoscenza del territorio e della cultura locale, partecipare ad iniziative similari con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari e tutte le attività istituzionali saranno realizzate in sinergia con le pubbliche amministrazioni a livello locale e regionale. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma e potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci, anche mediante ratifica della stessa nella prima riunione utile, in caso di decisione adottata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, pertanto, potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione può prevedere assunzioni di personale a tempo determinato/indeterminato o con altre forme contrattuali per attività volte al miglioramento e/o raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3 OGGETTO

L'associazione persegue i suoi fini statuari mediante l'organizzazione (anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, gruppi ecc.) di attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha come oggetto: - promozione ed organizzazione convegni, dibattiti, stages,

conferenze, concorsi, premi, spettacoli; - promozione ed organizzazione corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, teatro, regia, dizione, comicità, cabaret, musicale, e dell'arte e della cultura in genere; - realizzazione e divulgazione di prodotti editoriali: libri, giornali, audiovisivi, film e rubriche multimediali, audiovisive, immagini e cinema per le scuole; - istruzione, formazione, didattica e educazione; in particolare l'associazione dedica una parte delle proprie attività formative verso soggetti svantaggiati ed in particolare verso giovani caratterizzati da povertà educativa ed a rischio di dispersione scolastica. Tali attività formative saranno effettuate con corsi di teatroterapia e musicali anche in concerto con gli istituti scolastici pubblici privati del territorio, sentiti gli uffici di assistenza sociale delle amministrazioni comunali; - Diffusione e Gestione Teatri Educativo sul territorio, quale mezzo privilegiato per la formazione dei giovani; - Organizzazione spettacoli, mostre, rassegne, convegni ed eventi culturali, teatrali e musicali; - Laboratori e corsi culturali e ricreativi; - Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; - Organizzazione di attività di raccolta fondi anche per finalità di beneficenza al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti col pubblico, e in conformità al dispositivo legislativo; - Partecipare a progetti, bandi di concorsi le cui finalità sono riconducibili agli scopi e attività istituzionali. I destinatari di tutte le attività elencate possono essere descritti come segue:

• gli associati ed ai loro familiari; • i giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, • i lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative; • i soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti; • i volontari e ai lavoratori dell'Associazione che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5; • le persone che intendano impegnarsi - come lavoratori o volontari - nelle attività dell'associazione, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni; Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività diverse che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività e potrà assumere o collaborare, per l'attuazione dei propri scopi ed attività istituzionali, relatori esperti o altro personale specializzato anche fra soggetti non soci dell'Associazione. Eventuali utili derivanti da attività diverse vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale e culturale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e se svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

ART. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 SOCI

1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori, coloro che hanno firmato l'atto costitutivo ed i soci ordinari, che si associano a mezzo domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo. Resta ben inteso che i diritti e doveri dei soci fondatori sono identici a quelli degli ordinari. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del consiglio, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo; 2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. I Libri sociali dell'Associazione possono essere visionati, presso la sede sociale, da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie richieste sono fatte dall'Associazione, a

spese del richiedente, e fornite entro cinque giorni dalla richiesta scritta; 3. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo; 4. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'organo di controllo (se sussistono i requisiti di legge per la sua istituzione).

ART. 7 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti; 2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi manu o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. La convocazione è in ogni caso valida se inviata ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso altresì valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati; 3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato ha diritto ad un voto; si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile; 4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorso un giorno da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti; 5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori. 6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del Codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, comma 2 per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori; 8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma; 10. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del

consiglio direttivo; 11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 8 PRESIDENTE

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; 2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto; 3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee. 4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento; 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vicepresidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo, che resta in carica un quadriennio, è composto da tre membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e tesoriere. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente; 2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno. 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta. 4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. 5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; 6. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'articolo 6 del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto; 7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal già menzionato articolo.

ART. 11 ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. L'esercizio finanziario e fiscale coincide con l'anno solare.

ART. 12 BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed

economico-finanziaria dell'Associazione; 2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale; 4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; 5. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

ART. 13 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai beni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART.14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio; 2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro; 3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. La decisione motivata di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulle devoluzioni del Patrimonio residuo dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART 16 INTEGRAZIONE NORMATIVA

In ogni caso ad integrazione delle norme statutarie già citate valgono in ogni caso le seguenti norme:

a) Divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, attraverso avviso collettivo scritto affisso nella sede dell'associazione o qualora ciò non sia possibile con avviso individuale attraverso invio per mail o via posta della convocazione, o sull'area riservata del portale dell'associazione, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) Intramissibilità della quota o contributi associativi a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Orta di Atella (Ce) in Data 03/11/2022


Assunte dall'Assemblea